

nemica del nuovo, ora invece avesse dato ascolto a chi consigliava novità di tanta importanza, in pregiudizio dell'Autorità Apostolica. Nè a giudizio del Papa, si trattava di rinnovazione di ordini antichi, come continuamente si ribatteva; questo argomento era un falso supposto, « perchè è impercettibile il ritrovare fra gli ordini antichi un ordine effrenato, complessivo di tanti e tanti capi, lesivo in tanti e tanti modi della Chiesa », come quello di cui si trattava, ed anche perchè se questi ordini fossero esistiti, « non essendo stati dedotti a notizia dei nostri Predecessori, e non essendo stati osservati, non hanno potuto recare verun pregiudizio a loro nè lo possono recare a Noi » (1). Pare inutile al Pontefice ripetere ciò che la Repubblica ormai tante volte si era sentita dire da Monsignor Nunzio, oppure avea potuto apprendere dalla stessa corrispondenza papale: ma la mano del canonista si manifesta in ogni riga, con la frase scultoria, che cerca di richiamare persuasivamente, con argomentazioni di diritto e di convenienza, ai principî di verità. Vi si trova ripetuto il saggio avvertimento, che ha quasi sempre l'aria di preghiera, rivolto ai membri del Senato di non lasciarsi ingannare dalle ragioni addotte dai teologi e dai Consultori, perchè non era ignoto al Papa che taluno con sottigliezze e disquisizioni, che chiamava teologiche, spesso alterava l'essenza delle questioni. Toccando il tema delle dispense matrimoniali, e affermando la necessità che i sudditi avessero libero ricorso a Roma, anche se la materia poteva essere di competenza dei Vescovi, Benedetto XIV aggiungeva che non si doveva credere a chi sosteneva che per certi casi, nei quali i sudditi non avessero voluto rendere noto l'impedimento ai Vescovi, era sempre libero il ricorso alla Sacra Penitenzieria. Era ben noto che a questo ufficio si poteva solo ricorrere, quando si fosse trattato di impedimenti veramente occulti, e la sua autorità ordinaria avea solo valore nel foro interno (2). E ripetendo

(1) *Arch. cit.*, I, c.

(2) Benedetto XIV non negava con questo le facoltà che competevano ai Vescovi sia *ex concessione juris*, sia *ex potestate delegata*, o anche *ex licentia pontificis praesumpta* in materia di dispense matrimoniali. Conosceva perfettamente il Pontefice l'argomento e ne avea scritto abbondantemente e con competenza. (Cfr.: *De Synodo Dioecesisana*, *op. cit.*, t. I, lib. IX, c. II, pag. 249). Ma due erano le ragioni dell'affermazione vigorosa che